Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 06/07/2021

FATTO

La ricorrente deduce di avere stipulato, in data 2.7.2013, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 31.8.2017.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per l'importo di 241,26 euro, oltre al *"risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza dell'operato* [dell'intermediario resistente] *e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie"*, nonché *"in via subordinata verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa"*; con il rimborso delle spese.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle domande della parte ricorrente, eccependo:

- che il finanziamento in parola, oltre all'addebito degli interessi TAN, prevedeva, quale unico onere accessorio al credito, le spese di istruttoria, peraltro già retrocesse in sede di estinzione anticipata;

- che è manifesta la pretestuosità della domanda avversaria volta ad ottenere il risarcimento danni per presunta scorrettezza e violazione delle norme in materia di trasparenza; oltre ad essere inammissibile per non essere stata oggetto di istanza in fase di reclamo, essa è comunque, in ogni caso, priva di riscontro probatorio;

- che è irricevibile e infondata anche la domanda volta ad ottenere una verifica del costo effettivo del finanziamento e l'eventuale superamento del tasso soglia, eccependo a tal proposito che nessuna contestazione in tal senso è stata mossa in sede di reclamo e che la domanda non è supportata da nessuna allegazione di elementi di fatto e di diritto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	8,85%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,17%					
spese di istruttoria				600,00 €	Recurring	355,00 €	307,69 €	47,31 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					47,31 €

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Quanto alla domanda di *"risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza dell'operato* [dell'intermediario resistente] *e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie"*, se ne rileva l'inammissibilità, non essendo tale domanda stata formulata in sede di reclamo; ove anche ciò fosse stato, la domanda è a prima vista infondata in quanto generica e non provata: nulla è provato o anche solamente allegato riguardo al pregiudizio asseritamente sofferto, cosicché la domanda – rimasta allo stato di un'enunciazione apodittica – non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento.

Sulla necessità della prova dell'effettivo pregiudizio per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno si rimanda, fra le altre, alle decisioni di questo Collegio n. 25031/2019, 24900/2018, 12949/2018 e 7888/2018.

L'accoglimento, anche se parziale, della domanda principale esime dall'esaminare la domanda subordinata volta a *"verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa"*, che peraltro sarebbe inammissibile sia in quanto non formulata in sede di reclamo sia perché, in tutta evidenza, di natura esplorativa e consulenziale.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 47,00 (quarantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI